

LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LAVORO

In premessa è bene ricordare che *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.”* (D.lgs. n. 165/2001, art. 2, c. 2). Il rapporto tra dirigente scolastico e lavoratori si inquadra quindi nell’ambito del **diritto civile**, con la conseguenza che si applicano le disposizioni del Codice civile e del CCNL e non è possibile utilizzare il potere di autotutela. Ne segue che **non è possibile intervenire sul contenuto del contratto individuale di lavoro unilateralmente da parte del dirigente scolastico.**

Risoluzione anticipata su iniziativa dell’Amministrazione

L’ARAN nell’orientamento applicativo [SCU 110](#) così risponde alla domanda *“In caso di rientro anticipato del titolare, il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del docente o del personale ATA si risolve automaticamente?”*:

“In merito si osserva che da un lato che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall’altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “individuazione di un nuovo avene titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.”

Il CCNL comparto scuola del 29/11/2007, negli articoli 25 e 44, non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione (**clausola risolutiva espressa** - art. 1456 cc).

È comunque causa di risoluzione del contratto **l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto** (cfr. ancora artt. 25 e 44 CCNL 29/11/2007).

Anche la rettifica del punteggio, con conseguente modifica della posizione in graduatoria, può essere causa di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dei due articoli sopra citati (cfr. art. 7 D.M. n. 640/2017 che prevede la dichiarazione del servizio prestato di fatto e non di diritto solo in caso di accertamento di titolo non idoneo o di dichiarazione falsa del candidato).

Rientro anticipato del titolare

Nell’ipotesi di rientro anticipato del titolare non è ammessa la risoluzione anticipata del contratto del supplente, a meno che la previsione non sia stata inserita esplicitamente nel contratto. In caso contrario, il supplente rimane in servizio e il titolare resta a disposizione della scuola.